

**BANDO n. 4 PER L'EROGAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER
LAVORATORI DEL SETTORE SCUOLA IN AZIENDE ANINSEI (RISCHIO MEDIO)
Corsi per neo assunti e di aggiornamento
2025/2026**

Art. 1 – Premessa

L'ENBiScuNS, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali di promozione della cultura della sicurezza e di sostegno alle istituzioni scolastiche aderenti, promuove il presente Bando finalizzato alla messa a disposizione di percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro destinati ai lavoratori del settore scuola.

La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce principio fondamentale dell'ordinamento giuridico ed obbligo inderogabile per tutti i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione aziendale, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, l'articolo 37 del citato decreto impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, da erogarsi in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, nonché dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o procedure operative.

La normativa vigente, come aggiornata dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, disciplina durata, contenuti e modalità della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sostituendo i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016.

La giurisprudenza ha inoltre ribadito il carattere essenziale e preventivo della formazione, evidenziando come l'utilizzazione di personale non adeguatamente formato costituisca grave violazione degli obblighi prevenzionistici posti a carico del datore di lavoro, con possibili conseguenze di natura penale, civile ed amministrativa.

L'omessa formazione obbligatoria comporta infatti l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 nei confronti del datore di lavoro e dei dirigenti responsabili. Alla luce di tali disposizioni, l'ENBiScuNS, al fine di supportare le istituzioni scolastiche associate nell'adempimento degli obblighi normativi e nella diffusione di una cultura della prevenzione, mette a disposizione corsi di Formazione Generale e Formazione Specifica rivolti ai lavoratori dipendenti delle scuole aderenti.

I percorsi formativi saranno erogati nel rispetto dei requisiti di legge relativi a contenuti, durata, modalità di svolgimento, tracciabilità della formazione e verifica finale degli apprendimenti.

Art. 2 – Destinatari

Destinatari dei corsi sono i lavoratori dipendenti delle scuole gestite da enti e soggetti privati aderenti ad ANINSEI, in regola con:

- * i versamenti dei contributi di bilateralità ad ENBiScuNS;
- * i contributi associativi annuali dovuti ad ANINSEI.

La partecipazione ai corsi non comporta ulteriori oneri economici per le aziende aderenti né per i lavoratori iscritti.

Art. 3 – Percorsi formativi

Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, i percorsi formativi per i lavoratori delle aziende classificate a rischio medio prevedono:

- a) Corso per neoassunti:
 - n. 4 ore di Formazione Generale;
 - n. 8 ore di Formazione Specifica;

per una durata complessiva pari a 12 ore.

b) Corso di aggiornamento

n. 6 ore di Formazione da effettuarsi nel quinquennio che decorre dalla data di conclusione del corso indicata nell'attestato.

I contenuti formativi sono quelli previsti dalla normativa vigente e dall'Accordo Stato-Regioni sopra richiamato.

Al termine del percorso formativo è prevista una verifica finale degli apprendimenti. Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore previste e superato la verifica finale sarà rilasciato attestato valido ai fini di legge.

I corsi sono organizzati e gestiti da ENBiScuNS avvalendosi di docenti e formatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

In caso di necessità possono anche essere erogati in partnership con enti accreditati.

Art. 4 – Modalità di iscrizione

Le istituzioni scolastiche aderenti trasmettono richiesta di iscrizione tramite il modulo elettronico disponibile sulla piattaforma telematica dell'Ente, compilando integralmente i dati richiesti relativi:

- al datore di lavoro;
- al lavoratore partecipante;
- alla tipologia contrattuale;
- alla mansione svolta;
- al tipo di corso richiesto a) o b).

L'Ente, verificata la regolarità contributiva e associativa dell'istituzione scolastica richiedente, comunica:

- calendario del corso;
- orari di svolgimento;
- modalità operative di partecipazione;
- credenziali di accesso alla piattaforma formativa.

Art. 5 – Modalità di erogazione della formazione

I corsi sono erogati in modalità VCS – Videoconferenza Sincrona, secondo quanto consentito dalla normativa vigente e dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Le attività formative si svolgono mediante collegamenti programmati, normalmente articolati in moduli da 2 ore ciascuno, prevalentemente in fascia pomeridiana.

I lavoratori partecipano ai corsi preferibilmente dai locali dell'istituzione scolastica mediante strumentazione informatica messa a disposizione dal datore di lavoro. Su autorizzazione dell'istituzione scolastica, il lavoratore potrà seguire il corso da altra sede mediante propria postazione informatica idonea.

La partecipazione ai corsi costituisce attività lavorativa a tutti gli effetti e deve svolgersi durante l'orario di lavoro o comunque secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicata.

Per il personale docente, le attività formative eventualmente svolte oltre il normale orario di insegnamento potranno essere considerate attività funzionali e accessorie nei limiti e secondo le modalità previste dal CCNL ANINSEI.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. La presenza dei partecipanti viene rilevata e tracciata mediante sistemi di verifica predisposti dall'Ente.

Eventuali assenze dovranno essere giustificate secondo le procedure adottate dal datore di lavoro. In caso di mancato completamento del percorso formativo obbligatorio, il lavoratore non potrà essere considerato formato ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 – Attestati e registrazione della formazione

Al termine del percorso formativo, previo superamento della verifica finale e nel rispetto della percentuale minima di frequenza prevista, sarà rilasciato attestato nominativo valido ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

L'Ente provvede alla conservazione della documentazione relativa alla frequenza, alla verifica degli apprendimenti ed agli attestati emessi.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti nell'ambito delle procedure di iscrizione e gestione dei corsi saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità connesse alla gestione delle attività formative.

Art. 8 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano:

- il D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025;
- la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il CCNL ANINSEI per il personale della scuola non statale.

L'ENBiScuNS si riserva la facoltà di apportare modifiche organizzative o operative ai percorsi formativi per esigenze tecniche, normative o organizzative, tali modifiche saranno comunicate ai soggetti interessati con un congruo preavviso.

ENBiScuNS

Il Presidente

Enrico Pizzoli

La Vicepresidente

Silvia Somigli